

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ART. 6, L.R. N. 21/2012 - DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.

Nr. Progr. **18**
Data **28/02/2013**
Seduta NR. **2**
Titolo **1**
Classe **14**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/02/2013

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **28/02/2013** alle ore **20:00** in adunanza **PUBBLICA** di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
ROPA LORIS	S	MOSCATELLI FRANCESCO	S	GALLERANI GABRIELE	S
MARCHESINI LORIS	S	ROMA ANNALISA	S	RONCAGLIA FRANCESCO	S
VERONESI GIAMPIERO	S	RIMONDI MORGAN	S	FACCHINI RICCARDO	S
TOLOMELLI VANNA	S	MALAGUTI FIORENZO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
SBLENDIDO SAVERIO	S	MADDALONI CARMINE	S	CANNONE TIZIANA	S
QUERZÈ DAVIDE	S	DE FRANCESCHI LUCIANA	S	GIORDANO ANTONIO	S
BARTOLINI MONICA	S	IOVINO PAOLO	S	MORANDI NADIA	S
<i>Totale Presenti: 21</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

LAZZARI MASSIMILIANO, CASTELLUCCI CARLO, COCCHI MIRNA, MANFREDINI SILVIA, MONARI CARLO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, VERONESI GIAMPIERO invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

TOLOMELLI VANNA, QUERZÈ DAVIDE, GALLERANI GABRIELE.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

ART. 6, L.R. N. 21/2012 - DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la cooperazione tra Comuni si presenta sempre più come uno strumento di adattamento alle trasformazioni che la società sta continuamente vivendo. Dal 1990 ad oggi Parlamento, Governo e Regioni hanno introdotto, consolidato e sostenuto l'idea che i Comuni debbano organizzarsi per una gestione unitaria delle loro funzioni e dei loro servizi;
- in tale contesto la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge n. 3/1999, poi modificata dalla Legge n. 11/2001, avente ad oggetto "Riforma del sistema regionale locale", nella quale si dispone che i Comuni svolgono le funzioni amministrative loro conferite in forma singola o associata entro ambiti territoriali ottimali;

Dato atto che in applicazione della sopracitata normativa:

- questa amministrazione con atto consiliare n. 13 del 24.02.2000 individuava l'ambito ottimale per l'esercizio in forma associata di attività e funzioni, nello spazio coincidente con i territori dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese e San Giovanni in Persiceto;
- nel corso dell'anno 2001 veniva costituita l'Associazione Intercomunale Terred'Acqua dai Comuni sopracitati;
- nel corso dell'anno 2011 l'Associazione è stata trasformata in Unione di Comuni;

Richiamato il Titolo II della Legge Regionale n. 21 del 21.12.2012 rubricato "Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e norme sull'esercizio associato delle funzioni comunali", il quale:

- definisce l'ambito ottimale quale area territoriale adeguata per l'esercizio in forma associata sia delle funzioni fondamentali dei Comuni, sia delle ulteriori funzioni conferite ai Comuni dalla legge regionale;
- disciplina il procedimento e il riconoscimento degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei, richiedendo per la loro sussistenza le seguenti condizioni:
 - a) per i Comuni attualmente inclusi in Comunità montane o Unioni che comprendano almeno tutti i Comuni che già ne fanno parte;
 - b) rispetto del limite minimo demografico pari a 30.000 abitanti ovvero di 15.000 abitanti, nel caso di ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane, facendo riferimento alla popolazione residente come calcolata alla fine del penultimo anno precedente all'entrata in vigore della presente legge secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;
 - c) rispetto dell'estensione territoriale minima pari a 300 kmq. da parte degli ambiti costituiti in prevalenza da Comuni appartenenti o già appartenuti a Comunità montane;
 - d) appartenenza di tutti i Comuni dell'ambito alla medesima Provincia;

- e) coerenza con i distretti sanitari previsti dall'articolo 9 della Legge Regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) salvo quanto previsto al comma 8 dell'articolo 6 della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 21/2012;
- f) previsione espressa, per i Comuni appartenenti a Comunità montane, dell'impegno a costituire, in coincidenza con l'ambito territoriale individuato, una Unione di Comuni ovvero di aderire ad una Unione di Comuni già esistente;
- g) contiguità territoriale.

Le sopracitate condizioni sono derogabili, ad eccezione delle lettere d) ed f), su espressa e motivata richiesta dei Comuni in relazione al particolare contesto territoriale.

I requisiti delle lettere c) ed f) trovano applicazione solo per i Comuni appartenenti a comunità montane;

Considerato che le sopracitate richieste condizioni sussistono tutte rispetto all'ambito territoriale costituito dai territori dei sei Comuni aderenti all'Unione Terred'Acqua e precisamente:

- a) tutti i Comuni compresi nell'ambito aderiscono già all'Unione;
- b) al 31.12.2011 in tutti i Comuni compresi nell'ambito risiedevano 82.236 abitanti;
- c) tutti i Comuni dell'ambito fanno parte della Provincia di Bologna;
- d) vi è coincidenza territoriale tra ambito e distretto sanitario;
- e) vi è continuità territoriale;

Valutato altresì come dall'anno 2000 ad oggi l'ambito territoriale così già delimitato ha confermato la sua funzionalità attraverso una continua implementazione delle attività costituendo uno spazio capace di accogliere il Distretto Sanitario, il Distretto Culturale, l'Ambito Scolastico 1, il Piano Strutturale Sovracomunale, oltre alle competenze oggi gestite dall'Unione Terred'Acqua;

Ritenuto pertanto di confermare l'ambito territoriale ottimale già delimitato con proprio precedente atto n. 13 del 24.02.2000;

Visti:

- il TUEL n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 21/2012;
- lo Statuto Comunale;

Udita, sul punto, l'illustrazione del **Sindaco**, per la quale si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 4364;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 21 componenti

DELIBERA

- Di confermare l'Ambito Territoriale Ottimale e omogeneo quale area geografica per lo svolgimento in forma associata di funzioni ai sensi della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 21 del 21.12.2012, quello comprendente i territori dei Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto e Sant'Agata Bolognese così come già precedentemente deliberato con proprio atto n. 13 del 24.02.2000.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **18** del **28/02/2013**

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO

ART. 6, L.R. N. 21/2012 - DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE GENERALE Data 22/02/2013 CICCIA ANNA ROSA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 28/02/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 11/03/2013